

Visto l'art. 10, primo comma, lettere b) e c) della legge 14 febbraio 1963, n. 40, concernente la determinazione del contributo dovuto per la Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonché all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie per il personale percentualista di aziende alberghiere e pubblici esercizi della provincia di Cagliari, sono determinate nelle misure stabilite dalle tabelle A), B), e C, allegate al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 giugno 1964

Il Ministro: BOSCO

Tabella delle retribuzioni medie mensili per i dipendenti dalle aziende alberghiere e pubblici esercizi della provincia di Cagliari.

TABELLA A

Personale	Locali			
	1ª categ.	2ª categ.	3ª categ.	4ª categ.
1ª categoria	38.000	36.000	—	—
2ª categoria	35.000	30.000	26.000	22.000
3ª categoria	26.000	23.000	21.000	17.000

TABELLA B

Personale	Alberghi			
	Lusso	1ª categ.	2ª categ.	3ª categ.
1ª categoria	45.000	40.000	35.000	30.000
2ª categoria	38.000	33.000	30.000	25.000
3ª categoria A	33.000	27.000	25.000	23.000
3ª categoria B	27.000	25.000	23.000	21.000
3ª categoria C	22.000	19.000	17.500	15.000

TABELLA C

Piccole aziende

Cuoco e portiere	L. 25.000 mensili
Conduttore, cameriere di sala	» 22.000 »
Facchino, cameriere ai piani, lavandaia	» 19.000 »
Aiuto cameriere, commissioniere	» 14.000 »

Note:

Le retribuzioni medie, come sopra concordate, sono ragguagliate a 26 giornate lavorative, in caso di occupazione inferiore al mese si intendono comprensive di tutti gli elementi della retribuzione, ivi compreso il vitto o l'alloggio e la quota di gratifica natalizia.

Per quanto concerne la classificazione delle aziende alberghiere si fa riferimento a quella ufficiale mentre per quanto concerne la classificazione dei pubblici esercizi (ristoranti, trattorie, caffè, bars, etc.) si fa riferimento ai contratti collettivi vigenti.

Per quanto concerne, infine, le categorie dei lavoratori si fa riferimento a quelle previste nei contratti collettivi di lavoro.

Le retribuzioni medie, come sopra determinate, valgono solo nel caso che la eventuale parte fissa risulti inferiore al livello stabilito per le retribuzioni medie stesse.

Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
Bosco

(5966)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1964.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio comunale di Ospedaletto d'Alpinolo (Avellino).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, art. 1, numeri 3 e 4;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Avellino per la protezione delle bellezze naturali, nelle adunanze del 28 marzo e 22 maggio 1963 ha incluso nello elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'intero territorio comunale di Ospedaletto d'Alpinolo;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge, all'albo del comune di Ospedaletto d'Alpinolo;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Precisato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce un complesso di cose immobili aventi valore estetico e tradizionale, stretta com'è tra la montagna del Partenio a monte — sulla cui cima si affaccia il secolare Santuario di Montevergine, vera immensa parete verde che sovrasta e domina il paesaggio, — e gli altri Comuni limitrofi a valle ed ai lati, formando inoltre uno scorcio panoramico di una area verdeggiante, tali da offrire un quadro naturale di singolare rilievo e dalla linea estremamente dolce;

Decreta:

L'intero territorio del comune di Ospedaletto d'Alpinolo ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.